Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 19 aprile 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1983

1984

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero del tesoro

Ministero dei trasporti

(1522)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1983, n. **1145.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 97, relativo al corso di laurea in medicina veterinaria, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

tecnica delle analisi chimiche degli alimenti di origine animale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 337

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **1146.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 106, relativo al corso di laurea in fisica, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

fisica sanitaria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 358

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **1147.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 49, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia della letteratura russa contemporanea.

Art. 2.

Nell'art. 51, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo), all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia della letteratura russa contemporanea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 326

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. **1148.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 109 - nell'elenco degli insegnamenti complementari della facoltà di ingegneria è inserito l'insegnamento di « ricerca operativa e sistemi informativi aziendali ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 324

LEGGE 16 aprile 1984, n. **78.**

Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato, conferita alla Banca d'Italia e prorogata al 31 dicembre 1980 con legge 19 luglio 1971, n. 581, continua ad essere affidata alla Banca d'Italia stessa fino al 31 dicembre 1990, con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge attualmente vigenti, salvo quanto disposto dai successivi articoli.

Art. 2.

Il Ministro del tesoro ha facoltà di affidare all'Amministrazione delle poste o ad istituti di credito particolari servizi, attualmente compresi in quello di cui all'articolo 1, qualora ciò si renda indispensabile per effetto di nuovi ordinamenti che vengano stabiliti con legge per i servizi stessi.

Il Ministro del tesoro, inoltre, in relazione a particolari esigenze, è autorizzato ad affidare, d'intesa o su richiesta della Banca d'Italia, all'Amministrazione postale o ad istituti di credito determinate operazioni od adempimenti compresi nell'ambito del servizio di tesoreria provinciale di cui all'articolo 1.

L'affidamento all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni dei servizi, operazioni ed adempimenti indicati nei commi che precedono, è disposto con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia le occorrenti convenzioni per regolare i rapporti nascenti dall'applicazione della presente legge.

Nelle convenzioni sono, altresì, stabilite le modalità da osservare per la comunicazione alla Direzione generale del tesoro dei dati relativi alla gestione del servizio di tesoreria provinciale.

Art. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica sono emanate nuove disposizioni per regolare il servizio di tesoreria dello Stato, ad integrazione, modificazione o sostituzione della normativa di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Art. 5.

La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1981.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 aprile 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 17 aprile 1984, n. 79.

Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad esso collegato. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari a tempo pieno all'ultima classe di stipendio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 3, convertito nella legge 22 marzo 1984, n. 29, è prorogato fino al 31 dicembre 1984.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 gli stipendi iniziali annui lordi, nelle misure risultanti dall'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni ed integrazioni, sono maggiorati del 13 per cento.

Con effetto dal 1° gennaio 1984 la progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato sullo stipendio iniziale di qualifica, ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computato sull'ultima classe di stipendio. Si applica il quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni ed integrazioni.

La determinazione dei nuovi stipendi è effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali in godimento al 1° gennaio 1984.

Qualora il miglioramento economico derivante dall'attribuzione del nuovo stipendio risulti inferiore alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza, previsto dal precedente secondo comma, e quello iniziale fissato dall'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni ed integrazioni, il nuovo stipendio è maggiorato dell'importo occorrente per assicurare la suddetta differenza. Lo stesso importo è temporizzato secondo il criterio stabilito dall'articolo 2 del suddetto decreto, ai fini dell'ulteriore progressione economica.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario da corrispondersi ai dirigenti, compresi quelli con qualifica di dirigente generale e qualifiche superiori, e al personale delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano e con le stesse modalità, limiti e maggiorazioni previsti per il personale indicato nel titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, è determinata per ciascuna qualifica sulla base di 1/175 dell'importo costituito dallo stipendio iniziale previsto dal 1° gennaio 1984 e dalla relativa tredicesima mensilità, entrambi ragguagliati a mese, e dall'indennità integrativa speciale spettante al 1° gennaio di ciascun anno, comprensiva del rateo corrisposto sulla tredicesima mensilità.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente articolo.

Art. 3.

In relazione all'elevazione della misura oraria del compenso per il lavoro straordinario, i limiti massimi individuali di prestazioni straordinarie, già previsti o autorizzati per l'anno 1983, sono ridotti in misura tale da evitare che, in applicazione dei nuovi importi orari, il beneficio massimo raggiungibile da ciascun dipendente superi quello precedentemente consentito. Per i dirigenti generali e qualifiche superiori, non compresi tra i destinatari dell'articolo 19, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, il numero massimo di prestazioni straordinarie remunerabili nell'anno 1984 sarà stabilito, nell'ambito degli stanziamenti autorizzati relativi al lavoro straordinario per l'anno medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

Art. 4.

Dal 1° gennaio 1984 il compenso incentivante la produttività previsto a favore del personale statale di cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, compete ai dirigenti civili ed ai dipendenti appartenenti alle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di di-

rettore di divisione in servizio nelle amministrazioni dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo, secondo la medesima disciplina che sarà fissata per detto personale non dirigente.

L'importo del compenso incentivante per le varie qualifiche dirigenziali e direttive ad esaurimento, stabilito per il personale appartenente all'ottava qualifica funzionale nella misura base di L. 85.000 mensili lorde, è fissato in relazione al rapporto esistente tra lo stipendio di ciascuna qualifica dirigenziale e direttiva ad esaurimento e quello spettante alla predetta qualifica funzionale.

Gli altri compensi incentivanti previsti per il personale di cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono estesi, con la medesima disciplina e decorrenza che saranno stabilite per detto personale, ai dirigenti ed al personale delle qualifiche direttive indicati nel precedente primo comma nella misura risultante dal criterio previsto nel secondo comma.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai dirigenti generali. Agli stessi sarà attribuito un assegno temporale mensile di misura corrispondente alla media del compenso incentivante attribuito ai dirigenti superiori della stessa amministrazione, a carico degli stanziamenti autorizzati relativi al lavoro straordinario di cui all'articolo 3.

I compensi indicati nel presente articolo non sono cumulabili con compensi o indennità fruiti al medesimo titolo e non competono al personale provvisto di trattamenti accessori a carattere continuativo connessi all'espletamento di compiti d'istituto.

Art. 5.

I nuovi stipendi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.

Art. 6.

L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad estendere al dipendente personale dirigente, con gli appositi adattamenti, le disposizioni previste dalla presente legge, mediante deliberazione da sottoporre all'approvazione delle amministrazioni competenti.

Art. 7.

Tutti i benefici previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della presente legge cessano di avere efficacia con il 31 dicembre 1984.

Art. 8.

Per il professore universitario appartenente alla fascia degli ordinari che opta per il regime di impegno a tempo pieno la progressione economica, dopo il conseguimento della classe finale di stipendio, si sviluppa in conformità a quanto previsto per il dirigente generale dello Stato, livello di funzione *A*, dal quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della predetta progressione si considera lo stipendio iniziale previsto per quest'ultimo personale dal secondo comma del citato articolo 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

La misura dello stipendio spettante al professore universitario a tempo pieno di cui al primo comma è calcolata sulla base degli anni di servizio prestati nella classe di stipendio finale.

In sede di prima attuazione della presente legge, i miglioramenti economici derivanti dall'applicazione dei precedenti commi decorrono dal 1° gennaio 1984.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al professore universitario appartenente alla seconda fascia, allorché raggiunga l'ultima classe di stipendio e abbia optato per il regime a tempo pieno, con i criteri contenuti nel quinto comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Restano ferme le vigenti disposizioni che disciplinano la progressione economica dei professori all'ultima classe di stipendio che optano per il regime a tempo definito.

Fino al raggiungimento dell'ultima classe di stipendio ai professori universitari compete lo stipendio previsto dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo il rapporto percentuale calcolato sulla misura dello stipendio iniziale del dirigente generale di livello *A* dello Stato, così come modificato dall'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nei confronti dei professori universitari a tempo pieno l'assegno aggiuntivo previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è riassorbito fino alla concorrenza del suo intero ammontare per effetto dei miglioramenti economici derivanti dall'applicazione della presente legge in deroga alle disposizioni contenute nell'ultimo comma del citato articolo 39.

In caso di passaggio dal regime di impegno a tempo pieno a quello definito, al professore universitario compete il differenziato trattamento economico previsto per quest'ultimo regime in relazione alla relativa anzianità di servizio e non si fa luogo né al mantenimento della retribuzione in godimento né all'attribuzione di assegno *ad personam*.

Art. 9.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dirigenti degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, saranno resi omogenei, con decorrenza dal 1° gennaio 1985, a quelli del personale di cui all'articolo 1, primo comma, della presente legge.

Art. 10.

All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 7 della presente legge per l'anno 1984, valutato in lire 90 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo utilizzando la voce: « Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti ». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 8 della presente legge, valutato in lire 5 miliardi in ragione d'anno, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1984 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 aprile 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA — LONGO — FALCUCCI — GASPARI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

LEGGE 18 aprile 1984, n. **80**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Conversione in legge

Il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 3, *sono aggiunte, in fine, le parole*: « Ai comuni è assegnato dal CIPE annualmente un fondo a valere sull'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei prefabbricati »;

il comma 4 *è sostituito dal seguente*:

« I termini stabiliti nell'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, nonché nell'ultimo comma dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono prorogati al 30 giugno 1985. Il termine di cui all'articolo 23-*bis* del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, è prorogato fino al termine dell'annata agraria in corso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1984. Alla stessa data del 31 dicembre 1984 è prorogato il termine di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Il termine di cui all'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, è prorogato al 30 giugno 1984 »;

il comma 5 *è soppresso;*

dopo il comma 7, *sono aggiunti i seguenti*:

« 7-*bis*. I ruoli organici del personale del Ministero dei lavori pubblici sono aumentati di venticinque unità per adeguare ai programmi operativi le dotazioni di personale dei provveditorati regionali alle opere pubbliche della Campania e della Basilicata e delle sezioni staccate di Avellino e Salerno, istituite ai sensi dell'articolo 5-*novies* del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 456. In ciascuna delle sezioni predette è assicurata l'effettiva presenza di almeno un dirigente superiore. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, le conseguenti variazioni ai ruoli organici. Il Ministro dei lavori pubblici è altresì autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, a bandire i concorsi pubblici per le relative assunzioni. All'onere relativo all'attuazione del presente comma, valutato in lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Riorganizzazione strutturale dei servizi del Ministero dei lavori pubblici".

7-*ter*. Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro per i beni culturali ed ambientali, secondo le rispettive competenze, a norma delle vigenti disposizioni di legge, provvedono entro il 30 giugno 1984 a completare gli organici dei rispettivi uffici periferici aventi sede nelle regioni Campania e Basilicata.

7-*quater*. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere di ricostruzione di competenza dello Stato, l'attività delle sezioni staccate di cui al comma 7-*bis*, già autorizzata per il triennio dal 27 agosto 1981 al 26 agosto 1984, è prorogata fino al 31 dicembre 1987 »;

il comma 8 *è sostituito dal seguente*:

« I giovani che sono stati interessati alla chiamata alla leva negli anni 1981, 1982 e 1983, residenti dall'epoca degli eventi sismici degli anni 1980 e 1981 nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, nonché dei comuni danneggiati della Puglia, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n. 128, sono dispensati dalla chiamata alle armi limitatamente e soltanto per l'anno 1984 ».

All'articolo 2:

il comma 1 *è sostituito dal seguente*:

« Il contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è pari al costo di intervento moltiplicato per la superficie complessiva dell'unità immobiliare nei limiti previsti dallo stesso articolo 9. Il costo di intervento per la determinazione del contributo è fissato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici che si applica a tutte le assegnazioni disposte nell'anno di riferimento »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« La spesa ammissibile a contributo per la realizzazione delle superfici non residenziali di cui ai commi 3 e 4 non può essere superiore, per ogni metro quadrato, al sessanta per cento del costo d'intervento come definito dal precedente comma »;

il comma 7 è soppresso;

dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

« 9-*bis*. Le disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificate nei precedenti commi, si applicano anche alle unità immobiliari destinate ad uso di abitazione da riparare a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 o del febbraio 1981 ».

All'articolo 3:

al comma 1, *nel primo capoverso, lettera* c), *le parole:* « massimo ammissibile » *sono sostituite dalla seguente:* « relativo »; *nel secondo capoverso, le parole:* « del contributo massimo ammissibile » *sono sostituite dalle seguenti:* « del relativo contributo »;

al comma 1, *secondo capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole:* « relazione sulla stabilità delle aree anche ai fini del rischio sismico e dei calcoli statici, per gli interventi di ricostruzione; per gli interventi di riparazione, i predetti elaborati possono essere presentati successivamente alla documentazione di cui sopra, ma comunque prima dell'inizio dei lavori »;

al comma 1, *terzo capoverso, sono soppresse le parole:* « della relazione sulla stabilità delle aree anche ai fini del rischio sismico, dei calcoli statici »;

il comma 2 è sostituto dal seguente:

« Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del progetto esecutivo, le commissioni di cui all'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, esprimono il parere sulla compatibilità urbanistica e sulla determinazione del relativo contributo, ai sensi del presente decreto. Il parere sulla determinazione del contributo è vincolante. Ai membri di tali commissioni è corrisposto, per ogni pratica esaminata, un compenso nella misura di lire quindicimila »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« Per gli interventi di ricostruzione, con il provvedimento di cui al comma precedente, ed in presenza delle disponibilità finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo come determinato nei limiti dell'articolo 2, con riserva di liquidare, a consuntivo, l'ammontare del contributo nei limiti di quello assegnato »;

dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

« 4-*bis*. Per gli interventi di riparazione, con il provvedimento di cui al comma 3, ed in presenza delle disponibilità finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo, che è pari all'importo riportato nel computo metrico e stima, aggiornato alla data di assegnazione del contributo stesso, nei limiti fissati dall'articolo 2, con riserva di liquidare a consuntivo l'ammontare del contributo, nei limiti di quello assegnato.

4-*ter*. Ai fini della liquidazione del saldo del contributo erogabile, l'accertamento di regolarità della documentazione amministrativo-contabile è effettuato da parte dell'amministrazione comunale a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione degli atti giurati di contabilità finale, nonché del certificato di collaudo statico, del certificato di collaudo tecnico amministrativo in caso di lavori di importo superiore a un miliardo, ovvero del certificato di regolare esecuzione e del certificato di abitabilità. Sono ammesse perizie di variante e suppletive in corso d'opera che non comportino variazioni in aumento superiori al dieci per cento del contributo concesso. Tale eventuale eccedenza è liquidata, previo accertamento, con lo stato finale. Non possono essere superati, in ogni caso, i limiti di cui all'articolo 2 »;

al comma 5, *le parole:* « massimo ammissibile » *sono soppresse;*

il comma 7 è soppresso;

al comma 8, *le parole:* « entro il 30 giugno 1984 » *sono sostituite dalle seguenti:* « entro il 31 dicembre 1984 »;

al comma 9, *le parole:* « o di piano di ricostruzione » *sono soppresse; e le parole:* « 30 giugno 1984 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 31 dicembre 1984 »;

al comma 10, *le parole:* « a carico dei comuni disastrati » *e le parole:* « 30 giugno 1984 » *sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:* « a carico dei comuni predetti » *e* « 31 dicembre 1984 ».

All'articolo 5:

il comma 1 è soppresso;

il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. Nell'ipotesi che procedano ad interventi in parte non connessi al sisma, gli aventi titolo ai contributi di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, conservano il diritto al contributo limitatamente alle superfici danneggiate o distrutte.

4-*bis*. Hanno titolo ai contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, i proprietari di immobili demoliti o da demolire in attuazione degli strumenti urbanistici approvati ai sensi degli articoli 28 e 55 della predetta legge ».

All'articolo 6:

la parola: « massimi » *è soppressa;*

alla lettera e), *sono aggiunte, in fine, le parole:* « e del 5 per cento, nel caso di impianti alimentati da gas metano ».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Art. 7. - *Assegnazione di contributi a soggetti diversi dal proprietario dell'unità immobiliare.* — 1. Il contributo previsto dal presente decreto è altresì assegnato:

a) al discendente in linea retta del proprietario dell'unità danneggiata dal terremoto il quale dimostri, con atto notorio o con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che, alla data del sisma, occupava l'unità immobiliare da solo o con il proprio nucleo familiare;

b) all'erede del proprietario dell'unità immobiliare deceduto in dipendenza del sisma, anche se successivamente alla data dello stesso, il quale dimostri, con

dichiarazione medica giurata, l'indicata dipendenza causale, nonché l'acquisto, in qualità di erede, della proprietà dell'unità immobiliare. Fuori da tale ipotesi, l'erede del proprietario di unità immobiliare, deceduto successivamente alla data del sisma per altra causa, ha titolo al contributo previsto dal presente decreto a favore del dante causa, ma nei limiti dell'ammontare a quest'ultimo spettante.

2. Nei casi sopra indicati, il contributo è assegnato sempre che non sia stato già erogato rispettivamente all'ascendente o al dante causa.

3. Per una stessa unità immobiliare il contributo assegnato al possessore, a norma dell'articolo 12 della legge 14 maggio 1981, n. 219, o, nel caso sopra indicato, al discendente, non può essere altresì riconosciuto al proprietario ».

All'articolo 9:

il comma 1 *è sostituito dal seguente*:

« Per gli atti in materia di urbanistica posti in essere dai comuni disastrati o gravemente danneggiati, trascorsi sessanta giorni dal loro deposito, senza che sia intervenuta l'approvazione da parte dell'organo competente, il presidente della giunta regionale nomina un commissario *ad acta* che provvede alla loro definizione entro i successivi trenta giorni »;

il comma 2 *è soppresso;*

dopo il comma 3, *sono aggiunti i seguenti*:

« 3-*bis*. Il sindaco, previa apposita deliberazione del consiglio comunale, notifica ai proprietari una intimazione affinché diano inizio alle opere previste nei piani di cui all'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e, in caso di ingiustificata inerzia protratta per un periodo non inferiore a tre mesi, provvede a sostituirsi a spese dei proprietari nell'indicata attività mediante elaborazione progettuale ed esecuzione delle opere, previa occupazione temporanea delle aree o degli immobili.

3-*ter*. La procedura di cui al comma precedente trova applicazione, altresì, nei confronti di immobili o aree incluse negli strumenti urbanistici di cui all'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, per la realizzazione di opere che, non ricollegabili con l'evento sismico, sono escluse dai benefici di cui al presente decreto ».

All'articolo 11, *è aggiunto il seguente comma*:

« 1-*bis*. Le disposizioni del presente decreto si applicano, a domanda, anche a favore dei soggetti beneficiari dei contributi di cui agli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sempre che non abbiano riscosso il saldo finale e con riferimento al valore del costo di intervento relativo all'anno di assegnazione del contributo ».

Dopo l'articolo 11, *è aggiunto il seguente*:

« Art. 11-*bis*. - *Benefici a favore dei supplenti delle scuole private*. — I supplenti delle scuole private delle zone colpite dal sisma del novembre 1980, ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono equiparati, agli effetti del computo dei giorni di servizio prestati nell'anno scolastico 1980-1981, ai supplenti della scuola pubblica delle predette zone ».

Art. 2.

Personale tecnico

Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni colpiti dal sisma dichiarati disastrati o gravemente danneggiati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n. 128, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono tenuti ad istituire o ad adeguare il proprio ufficio tecnico, nei limiti indicati dal comma seguente.

La complessiva dotazione organica comprensiva dei posti preesistenti e di quelli istituiti dopo il sisma e già approvati dalla commissione centrale per la finanza locale non può comunque incrementarsi oltre i seguenti limiti:

a) comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti: due unità tecniche (di cui un ingegnere o architetto);

b) comuni con popolazione oltre i 2.000 e fino a 5.000 abitanti: tre unità tecniche (di cui un ingegnere o architetto);

c) comuni con popolazione oltre i 5.000 e fino a 10.000 abitanti: sei unità tecniche (di cui un ingegnere ed un architetto);

d) comuni con popolazione oltre i 10.000 abitanti: otto unità tecniche (di cui un ingegnere ed un architetto).

Se i posti di cui al comma precedente vengono contenuti, mediante trasformazione di altri posti vacanti, nell'ambito della vigente dotazione organica complessiva del comune, il relativo atto consiliare è soggetto, in deroga alla normativa in materia, al solo esame del competente comitato regionale di controllo.

Nella contraria ipotesi, dopo l'esame di legittimità del comitato regionale di controllo, l'atto è depositato direttamente presso l'ufficio di segreteria della commissione centrale per la finanza locale, che contestualmente ne rilascia ricevuta di deposito. L'eventuale richiesta motivata di circostanziati elementi istruttori avviene entro i successivi dieci giorni.

Decorsi trenta giorni dall'avvenuto deposito dell'atto, ovvero della risposta del comune ai chiarimenti richiesti, da effettuarsi con le modalità di cui al comma precedente, senza che la commissione centrale per la finanza locale abbia comunicato alcun provvedimento, l'atto consiliare diviene efficace.

I comuni indicati nel primo comma provvedono, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ad espletare le procedure concorsuali per titoli ed esami, per la copertura dei posti vacanti in organico e di quelli istituiti ai sensi del presente articolo.

Decorsi inutilmente i termini fissati nel comma precedente, il comitato regionale di controllo nomina un commissario *ad acta* per l'espletamento degli adempimenti omessi.

Le facoltà di cui agli articoli 17 e 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, possono essere esercitate fino al 31 dicembre 1984.

Alla data del 30 settembre 1984 cessano di avere efficacia le convenzioni stipulate dai comuni ai sensi dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Le convenzioni, stipulate ai sensi dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dai comuni danneggiati, cessano di avere efficacia il 30 settembre 1984 e non sono prorogabili. Gli oneri maturati sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge stessa.

I comuni disastrati e gravemente danneggiati hanno facoltà di stipulare nuove convenzioni o di prorogare quelle esistenti per un numero complessivo di unità non superiore a quello indicato nel secondo comma e per una durata non superiore al tempo necessario per l'espletamento dei concorsi.

In relazione ai danni accertati e al numero degli abitanti, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può stabilire con proprio decreto, entro il 30 luglio 1984, criteri generali per autorizzare convenzioni anche in deroga ai limiti di cui ai commi precedenti.

L'attività svolta dal personale convenzionato ai sensi dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, costituisce titolo in rapporto al periodo di servizio prestato, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

Le comunità montane della Campania e della Basilicata indicate nell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, istituiscono gli uffici previsti dall'articolo 7 della legge 23 marzo 1981, n. 93, con onere a carico del fondo di cui all'articolo 3 della predetta legge 14 maggio 1981, n. 219, per il biennio 1984-1985, nei termini e con le modalità stabilite nei commi sesto e settimo del presente articolo.

Le comunità montane di cui al precedente comma possono prorogare le convenzioni in vigore fino all'esaurimento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 30 settembre 1984.

Il personale tuttora in servizio, assunto dai comuni disastrati o gravemente danneggiati ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, è immesso in un ruolo ad esaurimento, anche in soprannumero, dei comuni stessi.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni Basilicata e Campania costituiscono, ove non vi abbiano già provveduto, un apposito ufficio, per i compiti relativi all'opera di ricostruzione e sviluppo. Tale ufficio nella regione Campania è costituito da una struttura centrale di coordinamento e da strutture periferiche operative con sede a Salerno ed Avellino. Le regioni si avvalgono di personale di ruolo e di personale convenzionato, a vario titolo, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e nei limiti dei fondi assegnati dal CIPE.

Fermi restando i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, in caso di accertata inerzia o di inutile decorso dei termini previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, agli organi degli enti locali e delle regioni si sostituiscono, rispettivamente, la regione e il commissario del Governo nella regione, che adottano i provvedimenti necessari anche mediante nomina di commissari per il compimento degli atti omessi.

Art. 3.

Immobili danneggiati da più eventi sismici

Nelle regioni Basilicata e Campania i proprietari di fabbricati danneggiati dal terremoto del 1962, i quali hanno subìto anche danni dal sisma del novembre 1980 o del febbraio 1981, possono accedere ai benefici previsti nella presente legge, presentando entro il 31 dicembre 1984 al comune apposita istanza di rinuncia ai contributi previsti dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e dal decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n. 303, anche se in possesso dell'atto formale di concessione dei contributi previsti nelle predette leggi, ma a condizione che non abbiano ancora dato inizio ai lavori.

Art. 4.

Piani regionali di sviluppo

Per l'attuazione degli articoli 35 e 36 della legge 14 maggio 1981, n. 219, i consigli regionali della Basilicata e della Campania, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano e inviano al CIPE i rispettivi piani triennali di sviluppo. Il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.

Trascorso il termine di quattro mesi di cui al comma precedente, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno si sostituisce alla regione inadempiente.

I piani triennali di sviluppo devono prevedere programmi pluriennali di intervento che individuano:

a) i progetti da realizzare;

b) i soggetti pubblici e privati responsabili della loro realizzazione;

c) le modalità sostitutive dei soggetti inadempienti;

d) le quote finanziarie da assegnare ai singoli settori e ai singoli progetti, nonché il livello degli incentivi da destinare alle imprese artigiane iscritte all'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, e ricomprese nelle comunità montane nei cui territori ricadono comuni dichiarati disastrati e negli altri comuni dichiarati disastrati;

e) i progetti e le opere per la cui realizzazione si adottano procedure straordinarie.

I presidenti delle giunte regionali della Campania e della Basilicata provvedono all'attuazione dei piani regionali di sviluppo di cui al primo comma. Per la realizzazione dei progetti e delle opere di cui alla lettera *e*) del comma precedente si avvalgono dei poteri straordinari previsti dal secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187. Previa autorizzazione del CIPE essi possono disporre l'inclusione di opere già finanziate da altre leggi ordinarie e speciali, tra quelle previste nella citata lettera *e*), purché tali opere risultino funzionalmente collegate con l'attuazione del piano triennale.

Art. 5.
Finanziamento dei piani regionali di sviluppo

Al finanziamento dei piani regionali di sviluppo si provvede mediante la costituzione, con le medesime modalità previste dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, di un fondo cui affluiscono:

a) le quote assegnate alle regioni Basilicata e Campania per i progetti regionali di sviluppo nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651;

b) il 50 per cento dei fondi disponibili dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il triennio 1984-1986 derivanti dagli aumenti delle riserve tecniche e destinati agli investimenti immobiliari ai sensi dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, e dell'articolo 2, primo comma, lettera *c*), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

c) fondi e finanziamenti concessi dalla C.E.E.;

d) la somma di lire 500 miliardi per il triennio 1984-1986.

All'onere di 500 miliardi di lire previsto dalla lettera *d*) del comma precedente, ripartito in ragione di 50 miliardi di lire per il 1984, 150 per il 1985 e 300 per il 1986, si provvede per il 1984 mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario alla voce « difesa del suolo ». Per il 1985 e 1986 si provvede con riduzione delle quote iscritte ai fini del bilancio triennale 1984-1986 per la medesima voce.

Art. 6.
Assegnazione ed espropriazione delle aree utilizzate per insediamenti provvisori

Nei comuni dichiarati disastrati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 9 maggio 1981, e successive modificazioni, il recupero del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma può essere realizzato anche ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni.

La ricostruzione degli edifici danneggiati, distrutti o da demolire per effetto degli eventi sismici, posti all'esterno del centro edificato, può essere effettuata dal proprietario dell'immobile in altro sito dello stesso comune, purché non in contrasto con le destinazioni di zona previste dallo strumento urbanistico.

I comuni che, ai sensi dell'ordinanza del commissario del Governo per le zone terremotate n. 69 del 29 dicembre 1980, hanno individuato ed utilizzato aree destinate all'installazione di insediamenti provvisori, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge espropriano tali aree, acquisendole al patrimonio comunale anche nell'ipotesi di intervenuta scadenza del termine finale previsto per l'occupazione d'urgenza.

Le aree di cui al comma precedente sono espropriate indipendentemente dalla loro attuale destinazione urbanistica.

I provvedimenti di occupazione temporanea sono prorogati fino al 31 dicembre 1985.

Gli oneri derivanti dagli espropri e dalle occupazioni temporanee di cui al presente articolo fanno carico al fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 7.
Canone di locazione

Il canone di locazione per gli alloggi acquistati o realizzati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, è determinato in base alle disposizioni della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8.
Interventi per l'acquisto e la realizzazione di alloggi

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede all'attuazione dei compiti previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 9.
Destinazione dei canoni di locazione

Per gli alloggi acquistati o realizzati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, fino alla estinzione dei relativi mutui, gli enti locali mutuatari versano alle entrate del bilancio dello Stato l'importo dei due terzi del canone di locazione dovuto dagli assegnatari e trattengono un terzo per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili locati.

Art. 10.
Disposizioni in materia di comproprietà

All'articolo 12 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Nell'ipotesi in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista dal precedente comma, ovvero nell'ipotesi in cui non esistano le tabelle millesimali, le deliberazioni condominiali relative agli edifici da ricostruire o da riparare sono assunte in conformità dell'articolo 30, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457. E' a tal fine sufficiente la maggioranza semplice calcolata in base all'imponibile catastale.

Ove gli immobili non risultino interamente accatastati, le delibere condominiali sono valide se approvate da proprietari che rappresentino la maggioranza semplice delle superfici nette complessive.

La disposizione del comma precedente si applica anche nelle ipotesi di unità minime di intervento che, secondo i piani di recupero, siano costituite da più immobili.

Per gli immobili distrutti o da demolire o da riparare in conseguenza degli eventi sismici i proprietari delle unità immobiliari procedono alla costituzione convenzionale del condominio al fine di adottare le delibere necessarie per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione o riparazione. Si applicano per la determinazione della maggioranza le disposizioni del presente articolo ».

Art. 11.

Disposizioni per l'edilizia a Napoli

Dopo l'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, numero 219, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 84-*bis*. - *Programma degli interventi*. — Entro il 30 ottobre 1984 i commissari straordinari del Governo, nella relazione da presentare ai sensi dell'articolo 84, indicano al CIPE il quadro completo degli obiettivi del programma e la definitiva previsione di spesa.

All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, le parole: "1.720 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "2.220 miliardi"; corrispondentemente, al secondo comma, lettera *c*), del medesimo articolo, le parole: "200 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "700 miliardi".

Ai maggiori oneri derivanti dal comma precedente per il pagamento delle rate di ammortamento del prestito estero autorizzato dall'articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 3 della presente legge per l'anno finanziario 1984, e per gli anni 1985 e 1986 con riduzione delle quote predisposte ai fini del bilancio triennale 1984-1986, per la voce "difesa del suolo".

Art. 84-*ter*. - *Insediamenti abitativi, commerciali e industriali*. — Nelle aree acquisite al programma, i commissari straordinari del Governo possono realizzare costruzioni provvisorie in misura non superiore a 900 unità abitative o commerciali al fine di consentire la sistemazione di famiglie e di piccoli esercizi di commercio e di artigianato che occupano immobili da recuperare.

Ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 456, nelle zone appositamente individuate possono assegnarsi aree con diritto di superficie per consentire il trasferimento delle attività industriali ed artigianali la cui attuale ubicazione contrasta con norme di sicurezza e di igiene pubblica, nonché con gli strumenti urbanistici come modificati dagli interventi del programma straordinario.

Gli edifici compresi nelle aree acquisite ai sensi dell'articolo 80 possono essere demoliti, anche per motivate ragioni urbanistiche inerenti alla realizzazione del programma stesso.

Costituisce oggetto della concessione di cui all'articolo 81 anche l'affidamento di sola progettazione nell'ambito di recupero nel comprensorio di competenza di ciascun concessionario, al fine di conseguire l'inquadramento urbanistico delle opere da realizzare. Il costo di detta progettazione è convenzionalmente stabilito dal commissario straordinario.

I commissari straordinari possono convenire corrispettivi forfettari per le opere del recupero edilizio e per quelle relative alle urbanizzazioni, purché siano approvati dal CIPE, previo parere del Ministro dei lavori pubblici.

Fino a quando non siano determinati per legge gli enti destinatari delle opere edilizie, di urbanizzazione primaria e secondaria, ivi comprese le attrezzature pubbliche, i commissari straordinari consegnano le opere stesse ai rispettivi comuni territorialmente competenti per la normale gestione o per l'affidamento della gestione agli enti interessati.

I poteri per l'occupazione temporanea e per l'espropriazione per pubblica utilità conferiti ai commissari straordinari hanno decorrenza dal 18 maggio 1981.

I componenti dei comitati tecnico-amministrativi continuano ad essere in posizione di comando per l'intero periodo di svolgimento dell'incarico e sono dispensati da ogni attività del proprio ufficio fino alla cessazione dell'attività del commissario straordinario.

Il trattamento economico corrisposto dal comune di Napoli, dalla regione Campania e da altri enti locali territoriali a favore del personale che, comunque, presti la propria opera presso i commissariati straordinari resta a carico degli enti stessi.

Fino alla completa realizzazione del programma straordinario, il magistrato della Corte dei conti attualmente incaricato del controllo, cui è riconosciuta l'indennità di cui al secondo comma dell'articolo 84, viene inviato in missione, a carico dei fondi stanziati per il programma stesso, presso gli organi gestori con il trattamento di cui all'articolo 5-*septies* del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 456.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, i commissari straordinari, nei limiti delle spese di organizzazione, fissate nella misura massima del cinque per cento degli stanziamenti per il programma, continuano ad avvalersi di personale dipendente da pubbliche amministrazioni, anche senza comando. Al predetto personale, senza comando o distacco, e al personale estraneo temporaneamente assunto si conferiscono trattamenti economici analoghi a quelli adottati per il personale statale comandato ».

Art. 12.

Provvidenze per la cooperazione

L'articolo 24 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente:

« Presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro è istituito uno speciale fondo per la concessione di agevolazioni dirette alla promozione ed allo sviluppo di società cooperative e loro consorzi aventi sede nelle regioni colpite dal terremoto del novembre 1980 o del febbraio 1981.

Le agevolazioni, che possono essere costituite da contributi in conto interessi o in conto capitale ovvero da mutui o prestiti agevolati, sono dirette all'attuazione ed al completamento di programmi di attività specie nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi.

Per l'attuazione degli interventi previsti nel presente articolo il fondo è dotato di lire 100 miliardi a carico dello stanziamento di cui all'articolo 3.

Sono destinatari delle agevolazioni previste nel presente articolo le cooperative e loro consorzi legalmente costituiti con esclusione delle cooperative che esercitano il credito o l'assicurazione e di quelle che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi ai propri soci.

Le cooperative e i consorzi di cui al comma precedente devono essere retti dai principi generali della mutualità secondo le disposizioni contenute nelle leggi dello Stato, devono avere titolo alla concessione delle specifiche agevolazioni tributarie previste in favore della cooperazione ed essere, altresì, iscritti nei registri delle competenti prefetture, nonché nello schedario generale della cooperazione in apposita sezione.

La determinazione dell'entità dei contributi e del tasso di interesse, nonché le modalità di gestione del fondo sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per le cooperative prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ».

La dotazione di lire 100 miliardi dell'indicato fondo è considerata al lordo delle somme già impegnate, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, in applicazione dell'articolo 24 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 13.

Misura dei contributi

Il contributo di cui all'articolo 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è pari al costo di intervento fissato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sulla base dei costi medi di appalto per opere similari, moltiplicato per la superficie complessiva preesistente al sisma.

Ai predetti immobili si applica il limite di convenienza economica a riparare fissato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Per gli immobili di cui al primo comma dell'articolo 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219, riconosciuti, mediante notifica, d'interesse artistico o storico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, il contributo per la riparazione è pari alla intera spesa occorrente, ferma rimanendo la destinazione dei predetti immobili per la durata di ventinove anni. Il mutamento di destinazione prima del detto termine comporta restituzione del contributo.

Per la concessione dei contributi gli aventi diritto presentano istanza entro il 30 giugno 1984 al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio che, sentiti i soggetti interessati o quelli previsti dall'articolo 8 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonché la competente soprintendenza, predispone un programma di intervento, indicando le relative priorità sulla base dei fondi assegnati annualmente dal CIPE ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 14.

Delega del Governo

Il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare per il controllo degli interventi nel Mezzogiorno, è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico di tutte le disposizioni di legge vigenti per gli interventi nei territori della Campania e Basilicata colpiti dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle norme stesse.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è autorizzato ad emanare uno o più regolamenti delegati al fine di adeguare le procedure e le modalità di attuazione della presente legge.

Art. 15.

Completamento della ricostruzione

Per gli anni 1984, 1985 e 1986 è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per ciascun anno, per il completamento dei lavori del piano di ricostruzione, ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modificazioni, dei comuni colpiti da entrambi gli eventi sismici del 1962 e del 1980, da affidarsi in concessione sulla base della designazione fatta, in fase di progettazione, dalle stesse amministrazioni comunali interessate.

Il Ministero dei lavori pubblici provvede al completamento dei piani di ricostruzione previsti dal precedente comma, anche ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 933.

Ai comuni indicati al primo comma del presente articolo non si applicano le disposizioni contenute nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, per il 1984, mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario, utilizzando parzialmente l'accantonamento predisposto per la voce « difesa del suolo », e, per gli anni 1985 e 1986, riducendo le quote predisposte per i corrispondenti esercizi finanziari ai fini del bilancio triennale 1984-1986 per la medesima voce.

Art. 16.

Estensione di agevolazioni concernenti gli oneri sociali

L'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i periodi di paga in scadenza dopo il 1° settembre 1983 e fino al 31 dicembre 1984, previsto dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, è concesso, con le modalità di cui al comma 3 del medesimo articolo, anche ai datori di lavoro le cui aziende siano ubicate nei comuni di Bacoli e Monte di Procida.

Agli oneri derivanti dal comma precedente si fa fronte con le disponibilità del fondo per la protezione civile. A tal fine il limite di cui al comma 3 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, è elevato a 4.000 milioni.

Per l'esercizio finanziario 1984 i comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida sono autorizzati a prevedere in bilancio le stesse entrate iscritte per l'esercizio finanziario 1983.

Art. 17.

Ricostruzione nel Friuli-Venezia Giulia e nelle Marche

Ai fini della utilizzazione dei fondi le disposizioni dell'articolo 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si applicano anche agli interventi previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 18.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1984

PERTINI

CRAXI — DE VITO — GORIA — LONGO — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 26 aprile* 1984.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1984, n. **81.**

Modificazione allo statuto della seconda Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della seconda Università di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della seconda Università di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 51 - nell'elenco degli insegnamenti del corso di laurea in medicina e chirurgia è inserito l'insegnamento complementare di « tecniche operatorie generali ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 371

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 aprile 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Lavoratori di S. Saba » - Soc. coop. a r.l., in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria espletata nei confronti della società cooperativa « Lavoratori di S. Saba » - Soc. coop. a r.l., con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Lavoratori di S. Saba » - Soc. coop. a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Andrea Jemma in data 31 marzo 1977 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Carlo Pietrolucci, nato a Roma il 16 ottobre 1922, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(2049)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 aprile 1984.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 27 aprile 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,65 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1984.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 15, 16, 17 e 18 del decreto 30 dicembre 1983 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 16 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 15 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 19 aprile 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 30 dicembre 1983 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1984
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 313

(2115)

DECRETO 16 aprile 1984.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 27 aprile 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 93,05 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1984.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 19 aprile 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1984
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 314

(2116)

DECRETO 16 aprile 1984.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 27 aprile 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 86,45 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte

all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 19 aprile 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1984
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 315

(2117)

DECRETO 16 aprile 1984.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° maggio 1982 (quadriennali), 1° novembre 1982 (biennali e quadriennali), 1° maggio 1983 (biennali e quadriennali), 1° novembre 1983 (quadriennali e settennali) relativamente alle cedole con godimento 1° maggio 1984 e scadenza 1° novembre 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 2731/66-AU-11 del 20 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 22 aprile 1982, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° maggio 1982, fino all'importo di lire 750 miliardi, successivamente sottoscritti per il minor importo di lire 500 miliardi;

n. 7818/66-AU-22 del 22 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 25 ottobre 1982, recante un'emissione di CCT biennali con godimento 1° novembre 1982, fino all'importo di lire 3.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 7819/66-AU-23 del 22 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 25 ottobre 1982, recante un'emissione di CCT quadriennali, con godimento 1° novembre 1982, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 709236/66-AU-35 del 22 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 30 aprile 1983, recante un'emissione di CCT biennali con godimento 1° maggio 1983, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente elevato a lire 1.650 miliardi e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 709237/66-AU-36 del 22 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 30 aprile 1983, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° maggio 1983, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente elevato a lire 2.150 miliardi e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 715021/66-AU-51 del 21 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1983, recante un'emissione di CCT quadriennali, con godimento 1° novembre 1983, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il minor importo di lire 1.500 miliardi;

n. 715022/66-AU-52 del 21 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1983, recante un'emissione di CCT settennali, con godimento 1° novembre 1983, fino all'importo di lire 5.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il minor importo di lire 5.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° maggio 1984 e scadenza 1° novembre 1984;

Viste le lettere con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, pagabile il 1° novembre 1984, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali dovrà essere pari:

all'8,65% per i CCT quadriennali 1° maggio 1982;
all'8,05% per i CCT biennali 1° novembre 1982;
all'8,65% per i CCT quadriennali 1° novembre 1982;
all'8,05% per i CCT biennali 1° maggio 1983;
all'8,65% per i CCT quadriennali 1° maggio 1983;
all'8,15% per i CCT quadriennali 1° novembre 1983;
all'8,65% per i CCT settennali 1° novembre 1983;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 2730 e n. 2731 del 20 aprile 1982, n. 7818 e n. 7819 del 22 ottobre 1982, n. 709236 e n. 709237 del 22 aprile 1983, n. 715021 e n. 715022 del 21 ottobre 1983, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° novembre 1984, è determinato nella misura:

dell'8,65% per i CCT quadriennali 1° maggio 1982, emessi per lire 500 miliardi, cedola n. 5;

dell'8,05% per i CCT biennali 1° novembre 1982, emessi per lire 3.000 miliardi, cedola n. 4;

dell'8,65% per i CCT quadriennali 1° novembre 1982, emessi per lire 2.000 miliardi, cedola n. 4;

dell'8,05% per i CCT biennali 1° maggio 1983, emessi per lire 1.650 miliardi, cedola n. 3;

dell'8,65% per i CCT quadriennali 1° maggio 1983, emessi per lire 2.150 miliardi, cedola n. 3;

dell'8,15% per i CCT quadriennali 1° novembre 1983, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 2;

dell'8,65% per i CCT settennali 1° novembre 1983, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva di L. 1.331.300.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di L. 43.250.000.000 per i CCT quadriennali 1° maggio 1982;

di L. 241.500.000.000 per i CCT biennali 1° novembre 1982;

di L. 173.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° novembre 1982;

di L. 132.825.000.000 per i CCT biennali 1° maggio 1983;

di L. 185.975.000.000 per i CCT quadriennali 1° maggio 1983;

di L. 122.250.000.000 per i CCT quadriennali 1° novembre 1983;

di L. 432.500.000.000 per i CCT settennali 1° novembre 1983,

farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1984

Il Ministro: GORIA

(2152)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 3 aprile 1984.

Prove non distruttive sui giunti saldati delle cisterne adibite al trasporto stradale di merci pericolose.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno dell'8 agosto 1980 ed il relativo allegato tecnico (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 22 settembre 1980);

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 9 agosto 1980 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 22 settembre 1980);

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 27 dicembre 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 28 settembre 1983) con il quale, tra l'altro, sono state approvate le specifiche tecniche relative ai giunti saldati delle cisterne adibite al trasporto su strada di merci pericolose;

Considerata l'opportunità di consentire che l'esame ultrasonoro dei giunti saldati venga effettuato da un tecnico di secondo livello riconosciuto dall'Istituto italiano della saldatura o dal Registro italiano navale in attesa che il CICPND (Comitato italiano di coordinamento per le prove non distruttive) provveda al riconoscimento dei tecnici di secondo livello;

Decreta:

Articolo unico

L'ultimo comma del marginale 11.5 dell'allegato 2 al decreto ministeriale 27 dicembre 1982 (controllo non distruttivo dei giunti saldati. Esame ultrasonoro) è sostituito dal seguente:

« L'esame deve essere eseguito da un tecnico di secondo livello riconosciuto dall'Istituto italiano della saldatura o dal Registro italiano navale, che firmerà il relativo referto di accettabilità dei giunti ».

Roma, addì 3 aprile 1984

Il Ministro: SIGNORILE

(2050)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 19 dicembre 1983, n. **1149.**

Erezione in ente morale della « Fondazione Luigi Moneta », in Milano, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una eredità e una donazione.

N. 1149. Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, la « Fondazione Luigi Moneta », in Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. La predetta fondazione viene, altresì, autorizzata ad accettare l'eredità e la donazione disposte in suo favore, rispettivamente, dall'avv. Giovanni Maria Cornaggia Medici e da suor Rosa Nella Rossi, la prima con testamento pubblico 14 novembre 1977, n. 431 di repertorio, pubblicato in data 12 novembre 1979, n. 133414/25493/431 di repertorio, a rogito dott. Domenico Moretti, notaio in Milano, la seconda con atto pubblico 11 aprile 1978, n. 205730/18266 di repertorio, a rogito dott. Enrico Mezzanotte, notaio in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1984
Registro n. 14 *Interno, foglio n.* 131

DECRETO 19 dicembre 1983, n. **1150.**

Approvazione del nuovo statuto della Società italiana di statistica, in Roma.

N. 1150. Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene approvato il nuovo statuto della Società italiana di statistica, in Roma, riconosciuta giuridicamente con regio decreto 13 luglio 1939, n. 1389.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1984
Registro n. 15 *Beni culturali, foglio n.* 320

DECRETO 19 dicembre 1983, n. **1151.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia nazionale virgiliana di scienze, lettere ed arti, in Mantova.

N. 1151. Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia nazionale virgiliana di scienze, lettere ed arti, in Mantova.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1984
Registro n. 15 *Beni culturali, foglio n.* 321

DECRETO 2 marzo 1984, n. **82.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, in Ozzano Emilia.

N. 82. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, in Ozzano Emilia (Bologna).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1984
Registro n. 6 *Agricoltura, foglio n.* 46

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 901/84 della commissione, del 2 aprile 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Raccomandazione n. 902/84/CECA della commissione, del 2 aprile 1984, che modifica la raccomandazione n. 161/84/CECA per quanto concerne la sorveglianza comunitaria sulle importazioni di alcuni prodotti siderurgici, contemplati dal trattato CECA, originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 903/84 della commissione, del 2 aprile 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 93 *del* 3 *aprile* 1984.

(89/C)

Regolamento (CEE) n. 904/84 della commissione, del 3 aprile 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 905/84 della commissione, del 3 aprile 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 906/84 della commissione, del 2 aprile 1984, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili (categoria 17) originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 907/84 della commissione, del 3 aprile 1984, che modifica per la ventiduesima volta il regolamento (CEE) n. 2730/81 che fissa l'elenco degli organismi nei Paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 908/84 della commissione, del 3 aprile 1984, che fissa, per la campagna 1984, i prezzi di riferimento dei pomodori.

Regolamento (CEE) n. 909/84 della commissione, del 3 aprile 1984, che fissa, per la campagna 1984, il prezzo d'offerta comunitario per i pomodori applicabile nei confronti della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 910/84 della commissione, del 3 aprile 1984, che deroga alle norme di qualità per i cetrioli per la campagna 1984.

Regolamento (CEE) n. 911/84 della commissione, del 3 aprile 1984, che deroga alle norme di qualità per i porri per la campagna 1984-85.

Regolamento (CEE) n. 912/84 della commissione, del 3 aprile 1984, che deroga alle norme di qualità per i pimenti o peperoni dolci per la campagna 1984.

Regolamento (CEE) n. 913/84 della commissione, del 3 aprile 1984, che applica le categorie di qualità « III » a taluni prodotti frutticoli della campagna 1984-85.

Regolamento (CEE) n. 914/84 della commissione, del 3 aprile 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 900/84 della commissione, del 31 marzo 1984, che fissa gli importi compensativi monetari, nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 92 del 2 aprile 1984.

Pubblicati nel n. L 94 *del* 4 *aprile* 1984.

(90/C)

Regolamento (CEE) n. 915/84 della commissione, del 4 aprile 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 916/84 della commissione, del 4 aprile 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 917/84 della commissione, del 4 aprile 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 918/84 della commissione, del 4 aprile 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 919/84 della commissione, del 3 aprile 1984, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 920/84 della commissione, del 3 aprile 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 921/84 della commissione, del 3 aprile 1984, che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 922/84 della commissione, del 3 aprile 1984, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 923/84 della commissione, del 3 aprile 1984, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia.

Regolamento (CEE) n. 924/84 della commissione, del 4 aprile 1984, relativo alla fornitura di rotture di riso alla Repubblica della Guinea-Bissau a titolo di aiuto alimentare.

Decisione n. 925/84/CECA della commissione, del 4 aprile 1984, che modifica la decisione n. 3717/83/CECA che introduce per le imprese siderurgiche e per i commercianti di acciaio un certificato di produzione e un documento d'accompagnamento per le consegne di alcuni prodotti.

Regolamento (CEE) n. 926/84 della commissione, del 4 aprile 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre pelli ovine, non nominate, della sottovoce 41.03 B II della tariffa doganale comune, originarie del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 927/84 della commissione, del 4 aprile 1984, che sopprime l'importo correttore all'importazione nella Comunità a nove di cetrioli originari della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 928/84 della commissione, del 4 aprile 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 929/84 della commissione, del 4 aprile 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentasettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83.

Regolamento (CEE) n. 930/84 della commissione, del 4 aprile 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la ventinovesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 1882/83.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 807/84 della commissione, del 27 marzo 1984, relativo alla fornitura di frumento tenero all'Etiopia a titolo di aiuto alimentare pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 87 del 3 marzo 1984.

Pubblicati nel n. L 95 *del* 5 *aprile* 1984.

(91/C)

Regolamento (CEE) n. 931/84 della commissione, del 5 aprile 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 932/84 della commissione, del 5 aprile 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 933/84 della commissione, del 5 aprile 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio di oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 934/84 della commissione, del 5 aprile 1984, che fissa, per la campagna 1983/84, il prezzo medio del mercato mondiale, il rendimento indicativo e l'importo della diminuzione dell'aiuto pagabile in Grecia per i semi di lino.

Regolamento (CEE) n. 935/84 della commissione, del 5 aprile 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 3360/83 che proroga il periodo di ammasso di certi quantitativi di fichi secchi e di uve secche detenuti dagli organismi ammassatori.

Regolamento (CEE) n. 936/84 della commissione, del 5 aprile 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/82 recante misure di salvaguardia applicabili alle importazioni di uve secche.

Regolamento (CEE) n. 937/84 della commissione, del 5 aprile 1984, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero non destinato al consumo umano verso i Paesi delle zone I, II *a*), III, IV, V, VI, VII *a*), VII *c*), la Repubblica democratica tedesca e la penisola iberica.

Regolamento (CEE) n. 938/84 della commissione, del 5 aprile 1984, che modifica i regolamenti di gara permanente (CEE) n. 1880/83, (CEE) n. 1881/83, (CEE) n. 1882/83 e (CEE) n. 1883/83, per quanto riguarda taluni termini di presentazione delle offerte per l'esportazione di zucchero.

Regolamento (CEE) n. 939/84 della commissione, del 5 aprile 1984, recante modalità di applicazione del regime d'importazione, applicabile negli ultimi tre trimestri del 1984, a taluni Paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine.

Regolamento (CEE) n. 940/84 della commissione, del 5 aprile 1984, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2661/80 che stabilisce modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini.

Regolamento (CEE) n. 941/84 della commissione, del 5 aprile 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2226/78 recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 942/84 della commissione, del 5 aprile 1984, che fissa i prezzi d'acquisto dei quarti posteriori applicabili all'intervento nel settore delle carni bovine a decorrere dal 9 aprile 1984 e che abroga il regolamento (CEE) n. 892/84.

Regolamento (CEE) n. 943/84 della commissione, del 5 aprile 1984, recante seconda modifica del regolamento (CEE) numero 761/84 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 944/84 della commissione, del 5 aprile 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 945/84 della commissione, del 5 aprile 1984, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 946/84 della commissione, del 5 aprile 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 947/84 della commissione, del 5 aprile 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 948/84 della commissione, del 5 aprile 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3221/83 del Consiglio, del 4 novembre 1983, che stabilisce massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia (1984) pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 324 del 21 novembre 1983.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 662/84 del Consiglio, del 13 marzo 1984, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Turchia, che fissa, per il periodo 1° novembre 1983-31 ottobre 1984, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario della Turchia pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » numero L 73 del 16 marzo 1984.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 807/84 della commissione, del 27 marzo 1984, relativo alla fornitura di frumento tenero all'Etiopia a titolo di aiuto alimentare pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 87 del 30 marzo 1984.

Pubblicati nel n. L 96 *del* 6 *aprile* 1984.

(92/C)

Regolamento (CEE) n. 949/84 della commissione, del 6 aprile 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 950/84 della commissione, del 6 aprile 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 951/84 della commissione, del 4 aprile 1984, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica dello Zaire a titolo di aiuto alimentare.

Decisione n. 952/84/CECA della commissione, del 6 aprile 1984, che modifica la decisione n. 527/78/CECA riguardante il divieto di allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici in provenienza da alcuni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 953/84 della commissione, del 6 aprile 1984, relativo alla sospensione della pesca di gamberi e gamberetti da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca.

Regolamento (CEE) n. 954/84 della commissione, del 6 aprile 1984, che rettifica il regolamento (CEE) n. 900/84 per quanto concerne taluni importi compensativi monetari e taluni coefficienti da applicare ad alcuni prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 955/84 della commissione, del 6 aprile 1984, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 956/84 della commissione, del 6 aprile 1984, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 957/84 della commissione, del 6 aprile 1984, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 958/84 della commissione, del 6 aprile 1984, che sospende la fissazione anticipata del prelievo alla importazione per il granturco e il frumento tenero.

Regolamento (CEE) n. 959/84 della commissione, del 6 aprile 1984, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 960/84 della commissione, del 6 aprile 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 866/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, relativo all'adozione di misure particolari concernenti l'esclusione per i prodotti lattiero-caseari del regime del traffico di perfezionamento attivo e delle manipolazioni usuali pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 90 del 1° aprile 1984.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 780/84 della commissione, del 27 marzo 1984, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 375.000 tonnellate di frumento tenero, non destinato al consumo umano, detenuto dall'organismo d'intervento tedesco e che modifica il regolamento (CEE) n. 1687/76 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 85 del 28 marzo 1984.

Pubblicati nel n. L 97 *del* 7 *aprile* 1984.

(93/C)

Regolamento (CEE) n. 961/84 della commissione, del 9 aprile 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 962/84 della commissione, del 9 aprile 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 963/84 della commissione, del 9 aprile 1984, che abroga il regolamento (CEE) n. 3294/83 della commissione, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di taluni paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 964/84 della commissione, del 9 aprile 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acetato di etile, della sottovoce 29.14 A II c) ex I della tariffa doganale comune, originario della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 965/84 della commissione, del 9 aprile 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre calzature, della sottovoce 64.02 B della tariffa doganale comune, originarie della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 966/84 della commissione, del 9 aprile 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre calzature, della sottovoce 64.02 B della tariffa doganale comune, originarie delle Filippine beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 967/84 della commissione, del 9 aprile 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ad altri cavi, corde, trecce, brache e simili, della sottovoce 73.25 B della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 968/84 della commissione, del 9 aprile 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 969/84 della commissione, del 9 aprile 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 970/84 della commissione, del 9 aprile 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Informazione concernente la data di entrata in vigore del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, firmato a Bruxelles il 20 dicembre 1983.

Pubblicati nel n. L 98 *del* 10 *aprile* 1984.

(94/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario del Governo nella regione Veneto

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 febbraio 1984, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1984, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 95, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto di prima classe dott. Ugo Trotta, prefetto della provincia di Venezia, è stato nominato commissario del Governo nella regione Veneto, a decorrere dal 15 febbraio 1984.

(2121)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile (Vienna, 8 settembre 1976).

Il 14 agosto 1979, in base ad autorizzazione disposta con legge n. 870 del 21 dicembre 1978, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1979, si è provveduto a notificare al Governo svizzero, conformemente all'art. 12 della convenzione relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile (Vienna, 8 settembre 1976), l'avvenuto espletamento delle procedure richieste nell'ordinamento italiano per l'entrata in vigore della convenzione sopraindicata. Conformemente all'art. 13, la convenzione suddetta è entrata in vigore sul piano internazionale, e per l'Italia, il 30 luglio 1983, e cioè dopo la quinta notifica prevista dal predetto art. 12, effettuata dal Portogallo. Gli altri Stati contraenti sono Lussemburgo, Italia, Spagna ed Austria.

(2060)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di ricompense al merito della redenzione sociale

Con decreto ministeriale 7 marzo 1984 è stato conferito il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, completo di medaglia d'oro alla memoria del dott. Giuseppe Salvia direttore degli istituti di prevenzione e di pena.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1984 è stato conferito il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale al dott. Adalberto Capriotti, magistrato di cassazione nominato alle funzioni superiori con consegna di medaglia d'oro di cui lo stesso avrà facoltà di fregiarsi.

(1945)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di economia e commercio:

politica economica e finanziaria II.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di agraria:

arboricoltura generale.

Facoltà di economia e commercio:

politica economica e finanziaria.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:

politica economica e finanziaria.

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica medica generale e terapia medica.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di lettere e filosofia:

1) filosofia teoretica;

2) filologia classica.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2062)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 72

Corso dei cambi del 10 aprile 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1629 —	1629 —	1629,10	1629 —	—	1629 —	1629 —	1629 —	1629 —	1629 —
Marco germanico .	618,610	618,610	619,20	618,610	—	618,60	618,600	618,610	618,610	618,61
Franco francese	201,230	201,230	201,05	201,230	—	201,24	201,260	201,230	201,230	201,23
Fiorino olandese	548,830	548,830	549,10	548,830	—	548,91	549 —	548,830	548,830	548,83
Franco belga .	30,284	30,284	30,30	30,284	—	30,29	30,299	30,284	30,284	30,28
Lira sterlina .	2324,500	2324,500	2326 —	2324,500	—	2325 —	2325,500	2324,500	2324,500	2324,50
Lira irlandese	1895,500	1895,500	1896 —	1895,500	—	1895,50	1895,500	1895,500	1895,500	—
Corona danese	168,410	168,410	168,55	168,410	—	168,45	168,500	168,410	168,410	168,41
E.C.U. .	1381,120	1381,120	1383 —	1381,120	—	1381,23	1381,350	1381,120	1381,120	1381,12
Dollaro canadese . .	1271,900	1271,900	1273 —	1271,900	—	1271,70	1271,500	1271,900	1271,900	1271,90
Yen giapponese . .	7,217	7,217	7,23	7,217	—	7,21	7,217	7,217	7,217	7,21
Franco svizzero . .	746,920	746,920	747 —	746,920	—	746,95	746,980	746,920	746,920	746,92
Scellino austriaco .	87,987	87,987	88 —	87,987	—	87,98	87,990	87,987	87,987	87,98
Corona norvegese . .	214,820	214,820	215,05	214,820	—	214,81	214,800	214,820	214,820	214,82
Corona svedese . . .	208,320	208,320	208,30	208,320	—	208,28	208,250	208,320	208,320	208,32
FIM . . .	289,400	289,400	289,40	289,400	—	289,36	289,330	289,400	289,400	—
Escudo portoghese .	12,130	12,130	12,20	12,130	—	12,12	12,110	12,130	12,130	12,13
Peseta spagnola . . .	10,838	10,838	10,85	10,838	—	10,84	10,844	10,838	10,838	10,83

Media dei titoli del 10 aprile 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 .	44,750
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84 .	97,900
» 6% » » 1970-85 .	94,750
» 6% » » 1971-86 .	90,500
» 6% » » 1972-87 .	85,550
» 9% » » 1975-90 .	88,750
» 9% » » 1976-91 .	85,400
» 10% » » 1977-92 .	86,500
» 12% (Beni Esteri 1980) .	90 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	80,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	93 —
» » » 1-4-1981/86 16% .	100,700
» » » 1-6-1981/86 16% .	100,850
» » » 1-8-1982/84 19% .	100,250
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	100,300
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,400
» » » » 1- 6-1981/84 .	100,250
» » » » 1- 5-1982/84 .	99,950
» » » » 1- 6-1982/84 .	100,075
» » » » 1- 7-1982/84 .	100,050
» » » » 1- 8-1982/84 .	100,125
» » » » 1- 9-1982/84 . .	100,125
» » » » 1-10-1982/84 .	100,450
» » » » 1-11-1982/84 . .	100,225
» » » » 1-12-1982/84 .	100,450
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,100
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,125
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,200
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,350
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,300

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1983/85 .	100,250
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,550
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,600
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,900
» » » » 1- 6-1982/86 .	100,900
» » » » 1- 7-1982/86 .	100,575
» » » » 1- 8-1982/86 .	100,600
» » » » 1- 9-1982/86 .	100,600
» » » » 1-10-1982/86 .	100,800
» » » » 1-11-1982/86 .	100,350
» » » » 1-12-1982/86 .	100,300
» » » » 1- 7-1983/86 .	99,50
» » » » 1- 8-1983/86 .	99,400
» » » » 1- 1-1983/87 .	100,400
» » » » 1- 2-1983/87 .	100,350
» » » » 1- 3-1983/87 .	100,550
» » » » 1- 4-1983/87 .	100,500
» » » » 1- 5-1983/87 .	100,400
» » » » 1- 6-1983/87 .	100,300
» » » » 1- 7-1983/88 .	100,225
» » » » 1- 8-1983/88 .	100,100
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984	98,750
» » » 18% 1- 1-1985	101,725
» » » 17% 1- 5-1985 . . .	101,550
» » » 17% 1- 7-1985	101,850
» » » 17% 1-10-1985	102,050
» » Nov. 12% 1-10-1987	94,850
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	108,450
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 aprile 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1629 —
Marco germanico .	618,605
Franco francese .	201,245
Fiorino olandese	548,915
Franco belga .	30,291
Lira sterlina	2325 —
Lira irlandese . . .	1895,500
Corona danese . . .	168,455
E.C.U.	1381,230
Dollaro canadese	1271,700
Yen giapponese	7,217
Franco svizzero	746,950
Scellino austriaco	87,988
Corona norvegese	214,810
Corona svedese	208,285
FIM	289,365
Escudo portoghese . .	12,120
Peseta spagnola	10,841

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 73

Corso dei cambi dell'11 aprile 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1620,250	1620,250	—	1620,250	—	1620,25	1620,250	1620,250	1620,250	1620,25
Marco germanico	618,740	618,740	—	618,740	—	618,72	618,700	618,740	618,740	618,74
Franco francese	201,200	201,200	—	201,200	—	201,16	201,130	201,200	201,200	201,20
Fiorino olandese	548,570	548,570	—	548,570	—	548,58	548,600	548,570	548,570	548,57
Franco belga	30,247	30,247	—	30,247	—	30,24	30,243	30,247	30,247	30,24
Lira sterlina	2324,400	2324,400	—	2324,400	—	2325,07	2325,750	2324,400	2324,400	2324,40
Lira irlandese	1895 —	1895 —	—	1895 —	—	1893,50	1892 —	1895 —	1895 —	—
Corona danese	168,360	168,360	—	168,360	—	168,36	168,370	168,360	168,360	168,36
E.C.U.	1380,450	1380,450	—	1380,450	—	1380,32	1380,200	1380,450	1380,450	1380,45
Dollaro canadese	1266,500	1266,500	—	1266,500	—	1266,95	1267,410	1266,500	1266,500	1266,50
Yen giapponese	7,218	7,218	—	7,218	—	7,22	7,222	7,218	7,218	7,21
Franco svizzero	747,440	747,440	—	747,440	—	747,42	747,400	747,440	747,440	747,44
Scellino austriaco	87,989	87,989	—	87,989	—	87,98	87,989	87,989	87,989	87,98
Corona norvegese	214,750	214,750	—	214,750	—	214,65	214,760	214,750	214,750	214,75
Corona svedese	208,120	208,120	—	208,120	—	208,21	208,300	208,120	208,120	208,12
FIM	289,200	289,200	—	289,200	—	289,26	289,330	289,200	289,200	—
Escudo portoghese	12,120	12,120	—	12,120	—	12,13	12,140	12,120	12,120	12,12
Peseta spagnola	10,851	10,851	—	10,851	—	10,85	10,858	10,851	10,851	10,85

Media dei titoli dell'11 aprile 1984

Rendita 5 % 1935	44,750
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	97,900
» 6 % » » 1970-85	95,600
» 6 % » » 1971-86	90,750
» 6 % » » 1972-87	85,750
» 9 % » » 1975-90	88,750
» 9 % » » 1976-91	85,400
» 10 % » » 1977-92	86,500
» 12 % (Beni Esteri 1980)	90,300
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,700
» » » 1-6-1981/86 16 %	100,850
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,250
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	100,30
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,40
» » » » 1- 6-1981/84	100,300
» » » » 1- 5-1982/84	99,95
» » » » 1- 6-1982/84	100,025
» » » » 1- 7-1982/84	100,075
» » » » 1- 8-1982/84	100,050
» » » » 1- 9-1982/84	100,050
» » » » 1-10-1982/84	100,425
» » » » 1-11-1982/84	100,300
» » » » 1-12-1982/84	100,400
» » » » 1- 1-1983/85	100,125
» » » » 1- 2-1983/85	100,125
» » » » 1- 3-1983/85	100,250
» » » » 1- 4-1983/85	100,325
» » » » 1- 5-1983/85	100,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1983/85	100,225
» » » » 1- 1-1982/86	101 —
» » » » 1- 3-1982/86	101,650
» » » » 1- 5-1982/86	100,900
» » » » 1- 6-1982/86	100,900
» » » » 1- 7-1982/86	100,600
» » » » 1- 8-1982/86	100,500
» » » » 1- 9-1982/86	100,550
» » » » 1-10-1982/86	100,650
» » » » 1-11-1982/86	100,350
» » » » 1-12-1982/86	100,250
» » » » 1- 7-1983/86	99,500
» » » » 1- 8-1983/86	99,400
» » » » 1- 1-1983/87	100,425
» » » » 1- 2-1983/87	100,375
» » » » 1- 3-1983/87	100,550
» » » » 1- 4-1983/87	100,525
» » » » 1- 5-1983/87	100,450
» » » » 1- 6-1983/87	100,325
» » » » 1- 7-1983/88	100,175
» » » » 1- 8-1983/88	100,125
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984	98,725
» » » 18 % 1- 1-1985	101,675
» » » 17 % 1- 5-1985	101,575
» » » 17 % 1- 7-1985	101,850
» » » 17 % 1-10-1985	102,05
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,750
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	108,250
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 aprile 1984

Dollaro USA	1620,250
Marco germanico	618,720
Franco francese	201,165
Fiorino olandese	548,585
Franco belga	30,245
Lira sterlina	2325,075
Lira irlandese	1893,500
Corona danese	168,365
E.C.U.	1380,320
Dollaro canadese	1266,955
Yen giapponese	7,220
Franco svizzero	747,420
Scellino austriaco	87,989
Corona norvegese	214,755
Corona svedese	208,210
FIM	289,265
Escudo portoghese	12,130
Peseta spagnola	10,854

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 74

Corso dei cambi del 12 aprile 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1618,250	1618,250	1618,20	1618,250	—	1618,25	1618,250	1618,250	1618,250	1618,25
Marco germanico	619,340	619,340	619,25	619,340	—	619,34	619,330	619,340	619,340	619,35
Franco francese	201,390	201,390	201,50	201,390	—	201,39	201,390	201,390	201,390	201,39
Fiorino olandese	549,280	549,280	549,25	549,280	—	549,28	549,200	549,280	549,280	549,28
Franco belga	30,283	30,283	30,29	30,283	—	30,28	30,280	30,283	30,283	30,28
Lira sterlina	2322,750	2322,750	2323 —	2322,750	—	2322,75	2323,500	2322,750	2322,750	2322,75
Lira irlandese	1897,500	1897,500	1895 —	1897,500	—	1897,50	1897,300	1897,500	1897,500	—
Corona danese	168,570	168,570	168,55	168,570	—	168,57	168,550	168,570	168,570	168,56
E.C.U.	1383,990	1383,990	1382,50	1383,990	—	1383,99	1383,350	1383,990	1383,990	1383,99
Dollaro canadese	1268,200	1268,200	1267,50	1268,200	—	1268,20	1269 —	1268,200	1268,200	1268,20
Yen giapponese	7,248	7,248	7,24	7,248	—	7,24	7,250	7,248	7,248	7,24
Franco svizzero	748,410	748,410	747 —	748,410	—	748,41	747,900	748,410	748,410	748,40
Scellino austriaco	88,095	88,095	88 —	88,095	—	88,09	88,118	88,095	88,095	88,09
Corona norvegese	214,880	214,880	214,60	214,880	—	214,88	215 —	214,880	214,880	214,88
Corona svedese	208,220	208,220	208,10	208,220	—	208,22	208,300	208,220	208,220	208,22
FIM	289,400	289,400	289,10	289,400	—	289,40	289,700	289,400	289,400	—
Escudo portoghese	12,200	12,200	12,15	12,200	—	12,20	12,250	12,200	12,200	12,20
Peseta spagnola	10,865	10,865	10,87	10,865	—	10,86	10,869	10,865	10,865	10,86

Media dei titoli del 12 aprile 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	44,750
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84	97,900
» 6% » » 1970-85	95,100
» 6% » » 1971-86	90,600
» 6% » » 1972-87	85,750
» 9% » » 1975-90	88,750
» 9% » » 1976-91	85,200
» 10% » » 1977-92	86,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	90 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93 —
» » » 1-4-1981/86 16%	100,700
» » » 1-6-1981/86 16%	100,850
» » » 1-8-1982/84 19%	100,250
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	100,300
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,400
» » » » 1- 6-1981/84	100,150
» » » » 1- 5-1982/84	99,925
» » » » 1- 6-1982/84	100,025
» » » » 1- 7-1982/84	100,100
» » » » 1- 8-1982/84	100,100
» » » » 1- 9-1982/84	100,150
» » » » 1-10-1982/84	100,400
» » » » 1-11-1982/84	100,275
» » » » 1-12-1982/84	100,350
» » » » 1- 1-1983/85	100,125
» » » » 1- 2-1983/85	100,125
» » » » 1- 3-1983/85	100,100
» » » » 1- 4-1983/85	100,350
» » » » 1- 5-1983/85	100,150
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1983/85	100,225
» » » » 1- 1-1982/86	100,900
» » » » 1- 3-1982/86	101,400
» » » » 1- 5-1982/86	101,050
» » » » 1- 6-1982/86	100,800
» » » » 1- 7-1982/86	100,525
» » » » 1- 8-1982/86	100,500
» » » » 1- 9-1982/86	100,500
» » » » 1-10-1982/86	100,425
» » » » 1-11-1982/86	100,425
» » » » 1-12-1982/86	100,225
» » » » 1- 7-1983/86	99,425
» » » » 1- 8-1983/86	99,375
» » » » 1- 1-1983/87	100,350
» » » » 1- 2-1983/87	100,225
» » » » 1- 3-1983/87	100,625
» » » » 1- 4-1983/87	100,550
» » » » 1- 5-1983/87	100,375
» » » » 1- 6-1983/87	100,325
» » » » 1- 7-1983/88	100,200
» » » » 1- 8-1983/88	100,225
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984	98,650
» » » 18% 1- 1-1985	101,675
» » » 17% 1- 5-1985	101,525
» » » 17% 1- 7-1985	101,650
» » » 17% 1-10-1985	101,975
» » Nov. 12% 1-10-1987	94,650
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	108,150
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 aprile 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1618,250
Marco germanico	619,335
Franco francese	201,390
Fiorino olandese	549,240
Franco belga	30,281
Lira sterlina	2323,125
Lira irlandese	1897,400
Corona danese	168,560
E.C.U.	1383,670
Dollaro canadese	1268,600
Yen giapponese	7,249
Franco svizzero	748,155
Scellino austriaco	88,106
Corona norvegese	214,940
Corona svedese	208,260
FIM	289,550
Escudo portoghese	12,225
Peseta spagnola	10,867

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Euromann confezioni di Catignano (Pescara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 luglio 1981 al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Riccardo Siletti, in Mongrado (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 marzo 1983 all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comar, in Ravenna, sede amministrativa e stabilimento in Forlì, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 aprile 1983 al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalsud, cantiere navale officine meccaniche, in Napoli, è prolungata al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Sclaverano, in Venaria (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 luglio 1983 al 1° luglio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim abrasivi, in Domodossola (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 maggio 1983 al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zerboni Brocce, in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 aprile 1983 al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Val Michele e Bernardo eredi S.d.f., in Forno Canavese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 aprile 1983 al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Technospes International S.p.a. di Roma, è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Arcofalc S.r.l., con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) e stabilimenti in Cernusco sul Naviglio e Cavenago Brianza (Milano), è prolungata al 26 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Pietro Bellora, in Gallarate e stabilimento in Gallarate e Legnano (Milano), è prolungata al 18 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Curtisa, con sede in Bologna e stabilimenti in Bologna, Pianoro, Milano e Roma, è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertrand, in Biella (Vercelli), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calbros, con sede e stabilimento in Bassano del Grappa (Vicenza), è prolungata al 1° ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.n.c. Società italiana metallurgica e smalteria Ebos, con sede legale e stabilimento in Selvazzano Dentro (Padova), è prolungata al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Marzotto, con sede e stabilimenti in Valdagno (Vicenza), è prolungata al 12 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simup di Pedemonte (Vicenza), è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Jovinelli confezioni, in S. Stino di Livenza (Venezia), è prolungata al 26 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ficep, con sede e stabilimento in Gazzada Schianno, è prolungata al 27 maggio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.S., istrumenti di misura, con sede e stabilimento in Monza (Milano), è prolungata al 18 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrial Fin, in Pontecagnano Faiano (Salerno), è prolungata al 4 marzo 1984. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trafileria Passerini Giuseppe e C., in Dolzago (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 novembre 1983 al 6 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wagi fonderia, in Napoli, è prolungata al 18 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Berton di Bruno e Teseo Berton e C., in Scorzè (Venezia), è prolungata al 7 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aquatex, in S. Martino Buon Albergo (Verona) e stabilimenti in Montecchia e Schioppo di Montecchia, è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aquarama, in Verona e stabilimento in Badia Calavena (Verona), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.R.T. - Tintoria resinatura tessuti, in S. Martino Buon Albergo (Verona), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arveal, in Ferentino (Frosinone), è prolungata al 5 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferrino e C., in Gnoletto (Torino), è prolungata all'11 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Eternit, in Napoli-Bagnoli, è prolungata all'8 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ferriera Fenotti, in Montichiari (Brescia), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pettinatura di Vercelli, in Vercelli, è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marchetti autogru, in Piacenza, è prolungata al 14 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pianelli e Traversa, in Cascina Vica di Rivoli e stabilimenti in Cascina Vica di Rivoli, Beinasco e Moncalieri (Torino), è prolungata al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Prestel, in Milano e stabilimento in Alba, località S. Cassiano (Cuneo), è prolungata al 19 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dai lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plasturopa industrie, in Montemurlo (Firenze), è prolungata all'8 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Negri Giuseppe e C., in Grugliasco (Torino), è prolungata al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ITM Industria termotecnica meridionale di Anagni e stabilimento di Oriolo Romano (Viterbo) (fallita), è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cigo, nastri trasportatori, con sede in Milano e stabilimento in Romano Brianza, frazione Inverigo (Como), è prolungata all'11 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Cooperativa lavoratori ex Motta, con sede e stabilimento in Segrate (Milano), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pantoplastik S.p.a., in Borgolavezzaro (Novara), è prolungata al 25 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pargest di Ciriè (Torino), è prolungata al 15 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Federle di Schio (Vicenza), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove attività industriali Chieti di Chieti, è prolungata al 31 dicembre 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Paolo Pigna, con sede e stabilimento in Alzano Lombardo (Bergamo), è prolungata all'8 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cementegola S.p.a. di Borgonato di Cortefranca (Brescia) e stabilimento di Trinchiana (Belluno), è prolungata al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pianfei I.P.A. di Pianfei (Cuneo), è prolungata al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2037)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Ge.Co Compagnia generale costruzioni di Roma, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 12 settembre 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAE Società anonima elettrificazione, in Milano e stabilimento in Bologna, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cinecittà italiana, stabilimenti cinematografici di Roma, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cementogola, in Borgonato di Cortefranco (Brescia), stabilimento di Brescello (Reggio Emilia), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 30 agosto 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, in Milano e stabilimento di Fiume Veneto (Pordenone), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Ge.Co. - Compagnia generale costruzioni di Roma che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli è prorogata al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cementegola, in Borgonato di Cortefranco (Brescia), e stabilimento di Brescello (Reggio Emilia), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

(2056)

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali in data 6 marzo 1984 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia E.C.E. - Ente cooperative edilizie a r.l., in Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 10 giugno 1975, rep. 68334, reg. soc. 1125;

società cooperativa edilizia Salvatore Di Giacomo a r.l., in Napoli, costituita per rogito Capuano in data 17 gennaio 1973, rep. 72336, reg. soc. 612;

società cooperativa edilizia La Florida a r.l., in Napoli, costituita per rogito Di Transo in data 26 ottobre 1976, rep. 80238, reg. soc. 1825;

società cooperativa edilizia Miramonti a r.l., in Napoli, costituita per rogito de Vivo in data 31 marzo 1977, rep. 205840, reg. soc. 921;

società cooperativa edilizia Regione Campania Boscotrecase n. 202 a r.l., in Napoli, costituita per rogito de Vivo in data 7 marzo 1974, rep. 199844, reg. soc. 2159;

società cooperativa mista Cosal a r.l., in Napoli, costituita per rogito Basile in data 9 marzo 1978, rep. 13319, reg. soc. 885;

società cooperativa mista Taburno a r.l., in Napoli, costituita per rogito Tafuri in data 11 ottobre 1977, rep. 62083, reg. soc. 195;

società cooperativa mista Padre Rocco a r.l., in Napoli, costituita per rogito Tafuri in data 11 ottobre 1977, rep. 62085, reg. soc. 129;

società cooperativa mista La Sandriana a r.l., in S. Giorgio a Cremano (Napoli), costituita per rogito Tafuri in data 26 ottobre 1977, rep. 63330, reg. soc. 198;

società cooperativa di produzione e lavoro S.E.B.A. - Strade edilizia bonifica ed affini ar.l., in Napoli, costituita per rogito Maddalena in data 26 luglio 1968, reg. soc. 282095, reg. soc. 547;

società cooperativa edilizia F.A.I.L.E. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Finoja Sanseverino in data 28 novembre 1974, rep. 9620, reg. soc. 84;

società cooperativa edilizia Titanite a r.l., in Napoli, costituita per rogito Tufano in data 6 novembre 1975, rep. 77355, reg. soc. 1773;

società cooperativa mista Coop. I.S.S. - Cooperativa di intervento socio sanitario a r.l., in Napoli, costituita per rogito Rotandano in data 21 novembre 1977, rep. 4472, reg. soc. 2194;

società cooperativa edilizia Edil veloce a r.l., in Napoli, costituita per rogito Pirolo in data 11 novembre 1974, rep. 191291, reg. soc. 2146;

società cooperativa di produzione e lavoro Club 23 a r.l., in Napoli, costituita per rogito Restaino in data 24 marzo 1976, rep. 21971, reg. soc. 717;

società cooperativa di trasporto Antonio Gramsci a r.l., in Afragola (Napoli), costituita per rogito Chiari in data 21 luglio 1977, rep. 82461, reg. soc. 1676/77;

società cooperativa di produzione e lavoro Pulimer a r.l., in Gragnano (Napoli), costituita per rogito Olivieri in data 8 febbraio 1979, rep. 6734, reg. soc. 790;

società cooperativa edilizia S. Anna a r.l., in Lettere (Napoli), costituita per rogito Varone in data 24 gennaio 1974, rep. 38584, reg. soc. 448;

società cooperativa edilizia Il Trifoglio a r.l., in Melito (Napoli), costituita per rogito Restaino in data 28 aprile 1972, rep. 12867, reg. soc. 532;

società cooperativa edilizia Aurora a r.l., in Nola (Napoli), costituita per rogito Castaldo in data 1° aprile 1977, rep. 208043, reg. soc. 824;

società cooperativa edilizia Parco Eden a r.l., in Nola (Napoli), costituita per rogito Di Mayo in data 21 aprile 1976, rep. 32262, reg. soc. 906;

società cooperativa edilizia Omega a r.l., in Ottaviano (Napoli), costituita per rogito Angelone in data 10 ottobre 1974, rep. 54252, reg. soc. 2034;

società cooperativa edilizia Concordia Torricello a r.l., in Marano (Napoli), costituita per rogito Bolanzone in data 26 ottobre 1975, rep. 20296, reg. soc. 1665;

società cooperativa edilizia Dante a r.l., in S. Giorgio a Cremano (Napoli), costituita per rogito Rosanova in data 13 settembre 1975, rep. 90333 reg. soc. 1611;

società cooperativa edilizia Sud casa a r.l., in S. Giorgio a Cremano (Napoli), costituita per rogito Fiordaliso in data 8 febbraio 1978, rep. 329904, reg. soc. 672;

società cooperativa edilizia Cooperativa edile esattoriale - C.E.E. a r.l., in Torre Annunziata (Napoli), costituita per rogito Gelardi in data 24 gennaio 1966, rep. 32926, reg. soc. 202;

società cooperativa edilizia C.E.D.I.S. (Cooperativa edilizia dipendenti I.S.E.S. Salerno) a r.l., in Salerno, costituita per rogito Giuliani in data 26 giugno 1970, rep. 42837, reg. soc. 4357/5472;

società cooperativa di pesca Freccia azzurra a r.l., in Salerno, costituita per rogito Sisto in data 26 febbraio 1977, rep. 8471, reg. soc. 125/77;

società cooperativa edilizia Etruria a r.l., in Salerno, costituita per rogito Colliani in data 1° marzo 1976, rep. 5592, reg. soc. 155/76;

società cooperativa di produzione e lavoro Turismo per la Comunità a r.l., in Salerno, costituita per rogito Mottola in data 14 settembre 1977, rep. 99528, reg. soc. 20/78;

società cooperativa edilizia Sole luminoso a r.l., in Salerno, costituita per rogito Giuliani in data 31 gennaio 1974, rep. 47590, reg. soc. 5458/6538;

società cooperativa edilizia Maria Rosa a r.l., in Salerno, costituita per rogito D'Agostino in data 12 settembre 1974, rep. 76872, reg. soc. 5720/6798;

società cooperativa edilizia Zodiaco a r.l., in Salerno, costituita per rogito D'Agostino in data 30 novembre 1964, repertorio 40847, reg. soc. 3565/4579;

società cooperativa edilizia D.I.Na.P.S. - Dipendenti Istituto nazionale previdenza sociale a r.l., in Salerno, costituita per rogito Errico Arturo in data 3 luglio 1970, rep. 1994, reg. soc. 4351/5466;

società cooperativa di produzione e lavoro Nuova Paestum a r.l., in Capaccio (Salerno), costituita per rogito Salvati in data 21 maggio 1977, rep. 13498, reg. soc. 258/77;

società cooperativa di produzione e lavoro La Rinascente a r.l., in Castel S. Giorgio (Salerno), costituita per rogito D'Alessio in data 24 gennaio 1962, rep. 9151, reg. soc. 3150;

società cooperativa edilizia Lilium a r.l., in Nocera Inferiore (Salerno), costituita per rogito Torella in data 8 settembre 1965, rep. 2823, reg. soc. 3675/4690;

società cooperativa edilizia La Nuova Marzanese a r.l., in Pagani (Salerno), costituita per rogito Gentile in data 27 luglio 1971, rep. 7902, reg. soc. 4526;

società cooperativa edilizia S. Andrea a r.l. in Scafati (Salerno), costituita per rogito Trotta in data 5 febbraio 1974, rep. 139869, reg. soc. 5757/6836;

società cooperativa edilizia La Pergola a r.l., in Scafati (Salerno), costituita per rogito Trotta in data 19 febbraio 1974, rep. 139960, reg. soc. 5588/6665;

società cooperativa edilizia Cerere a r.l., in Scafati (Salerno), costituita per rogito Trotta in data 12 febbraio 1974, rep. 139949, reg. soc. 5594/6671;

società cooperativa edilizia La Valvese a r.l. in Valva (Salerno), costituita per rogito Gentile in data 29 settembre 1965, rep. 787, reg. soc. 3689/4704;

società cooperativa edilizia Argon a r.l. in Scafati (Salerno), costituita per rogito Trotta in data 7 marzo 1974, rep. 140080, reg. soc. 5552/6629.

(1651)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nell'Herbora Salone internazionale dell'erboristeria dei prodotti derivati di origine naturale, che avrà luogo a Verona dal 10 al 14 maggio 1984.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella Fiera di Padova Campionaria internazionale, che avrà luogo a Padova dal 12 al 20 maggio 1984.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella Mostra navale italiana, che avrà luogo a Genova dal 14 al 20 maggio 1984.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella Promac Mostra convegno dei componenti attrezzature e sistemi per la progettazione di macchine ed impianti, che avrà luogo a Bologna dal 17 al 20 maggio 1984.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Sasmil Salone internazionale degli accessori e dei semilavorati per la fabbricazione e finitura dei mobili, degli imbottiti e dei manufatti di legno in genere, che avrà luogo a Milano dal 24 al 29 maggio 1984.

(1996)

Avviso di rettifica al decreto ministeriale concernente « Norme per le operazioni di accertamento e prelievo dei campioni di giocattoli ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 98 del 7 aprile 1984).

La data del decreto citato in epigrafe non è « *1° marzo 1983* » bensì « *1° marzo 1984* ».

(2105)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione 21 marzo 1984, n. 1237, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile la cooperativa « Viticultori associati di Cividale del Friuli Soc. coop. a r.l. », in Cividale del Friuli, costituita il 18 aprile 1973 per rogito notaio dott. Oscar Ghiretti di Udine senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge n. 400/1975.

Con deliberazione 28 marzo 1984, n. 1334, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile la Cooperativa isontina di consumo ed agricola C.I.C.A. a r.l., in Ronchi dei Legionari, costituita il 29 dicembre 1946 per rogito notaio dottor Edoardo De Denaro di Monfalcone senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge n. 400/1975.

(1931)

REGIONE SICILIA

Istituzione ai sensi dell'art. 102 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, di zone di riserva corrispondenti alle falde destinate all'alimentazione di quarantatre schemi idrici previsti dal piano regolatore generale degli acquedotti.

L'ASSESSORE REGIONALE AI LAVORI PUBBLICI

Visto lo statuto della regione siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878 e 1° luglio 1977, n. 683, recanti norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di opere pubbliche;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 2 marzo 1963, concernente il piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 25 febbraio 1969, con il quale è stato approvato, a norma della predetta legge, il piano regolatore generale degli acquedotti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 28 ottobre 1968, con il quale sono state approvate le norme di attuazione del predetto « piano »;

Visto il decreto di questo assessorato 16 maggio 1972, n. 710, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 29 del 17 giugno 1972, con il quale sono state vincolate, ai sensi e per gli effetti della legge 4 febbraio 1963, n. 129 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, le risorse idriche previste nel piano regolatore generale acquedotti che si configurano come « piccole derivazioni » e quindi di competenza regionale;

Ritenuta la opportunità, al fine di riservare ai comuni interessati la esecuzione di assaggi e ricerche di acque sotterranee nelle zone — delimitate con tratteggio in blu nei fogli 1 : 100.000 I.G.M. del piano regolatore generale acquedotti — relative alle falde idriche destinate alla alimentazione degli schemi idrici previsti nel « piano » stesso, di istituire, ai sensi dell'art. 102 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, « zone di riserva » corrispondenti alle predette falde;

Visto il parere favorevole espresso dall'ufficio piano regolatore generale acquedotti presso il provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia con i fogli 27 novembre 1978, n. 14296 e 17 agosto 1979, n. 10990;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato tecnico amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia con i voti numeri 63488, 63917, 64649 emessi nelle adunanze, rispettivamente, del 21 dicembre 1978, 3 ottobre 1979 e 18 novembre 1980;

Considerato che il consiglio regionale delle miniere nella seduta del 21 aprile 1981 ha osservato:

che in alcune delle falde sotterranee corrispondenti alle zone contornate in blu nei fogli 1 : 100.000 del piano, è stata accertata la presenza di acque aventi le caratteristiche di 1ª categoria (giacimenti di miniera) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge regionale 1° ottobre 1956, n. 54;

che in relazione all'interesse di tali acque per la loro utilizzazione quali «acque minerali e termali», in sede di istituzione delle zone di riserva ai sensi dell'art. 102 del testo unico del 1933, n. 1775, dovrà tenersi conto del vincolo derivante dalle seguenti concessioni minerarie accordate ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 1° ottobre 1956, n. 54:

1) «Acquarossa» dell'estensione di Ha 2.17.00 ricadente interamente nell'ambito degli schemi 194 e 194-*bis* indicati con tratteggio in blu nel foglio 269;

2) bacino termominerale di Acireale dell'estensione di Ha 2592.50.00 comprendente la sorgente di acqua minerale «Pozzillo» e quella di acque sulfuree termominerali «Santa Venera al Pozzo» ricadente interamente nell'ambito degli schemi 202 e 148 indicati con tratteggio in blu nei fogli 270 e 262;

che per altre aree sono stati accordati ed in atto sono vigenti i seguenti permessi di ricerca per acque minerali che, in tutto o in parte, interferiscono con zone contornate in blu:

a) «San Giacomo» dell'estensione di Ha 95.00.00 che interferisce in parte con lo schema 148 tratteggiato in blu nel foglio n. 262;

b) «Due Stelle» dell'estensione di Ha 753.44.00 interamente ricadente negli schemi 140, 148, 149 e 151 tratteggiati in blu nel foglio n. 262;

c) «Raffo» dell'estensione di Ha 888.00.00 che interferisce in parte con gli schemi 194 e 194-*bis* tratteggiati in blu nel foglio n. 269;

che nel caso di esito positivo della ricerca, all'atto di istituzione delle zone di riserva dovrà tenersi conto del conseguente vincolo minerario nei limiti e nelle quantità che verranno fissati nei decreti di concessione mineraria;

che si possa dare corso al provvedimento inteso alla istituzione delle zone di riserva previste dall'art. 102 del testo unico n. 1775/1933 con le limitazioni e le riserve sopra indicate per gli schemi idrici 194, 194-*bis*, 202, 148, 140, 149, 151;

Considerato che nella seduta del 19 ottobre 1982, ad integrazione e chiarimento del parere espresso nella precedente seduta del 21 aprile 1981, il consiglio regionale delle miniere ha raccomandato che il provvedimento di istituzione delle «zone di riserva» faccia espressamente salve le acque aventi le caratteristiche di cui all'art. 2 della legge regionale 1° ottobre 1956, n. 54, in quanto sottoposte alla relativa speciale disciplina e ciò sia per le concessioni già assentite, sia per i permessi di ricerca già accordati e sia per i permessi e le concessioni che in futuro potranno intervenire ad opera dell'autorità mineraria competente;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio regionale delle miniere nella seduta del 14 ottobre 1981 per quanto concerne le falde relative agli schemi idrici: 132-*bis*, 30, 76-*bis* e 241;

Considerato che per quanto riguarda le falde relative agli schemi idrici 174-*bis* (foglio 268), 259 (foglio 273), 14-*bis* (foglio 253), 87-*bis* (foglio 253), 233-*bis* (foglio 269), 147 (foglio 258), 187 (foglio 267), 1 (foglio 254), 285/V (foglio 273), alla istituzione delle «zone di riserva» si provvederà non appena sarà completata la prescritta istruttoria;

Visto il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, successive modifiche ed integrazioni, ed il regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Art. 1.

Con le limitazioni prescritte dal consiglio regionale delle miniere nella seduta del 21 aprile 1981 per quanto riguarda le falde relative agli schemi idrici 194, 194-*bis*, 202, 148, 140, 149 e 151, ai sensi dell'art. 102 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sono istituite, a favore dei comuni interessati, «zone di riserva» corrispondenti alle falde — delimitate con tratteggio in blu nei fogli 1 : 100.000 I.G.M. allegati al piano regolatore generale acquedotti — destinate all'alimentazione degli schemi idrici di seguito elencati, di competenza regionale in relazione alla portata prevista, con indicato, a fianco di ciascun schema idrico, il numero del relativo foglio 1 : 100.000.

	Numero schema idrico	Numero foglio 1:100.000 I.G.M.
	—	—
1)	6/1	248
2)	9	248
3)	1-*bis*	249
4)	5	249
5)	10/1	249
6)	18	249
7)	30	249
8)	32	249
9)	79-*bis*	249
10)	128	250
11)	53	251
12)	62-*ter*	252
13)	156/V	257
14)	167	265 - 257
15)	83	258
16)	132-*bis*	260
17)	148	270 - 262
18)	76-*bis*	262
19)	88-*bis*	262
20)	140	262
21)	149	262
22)	151	262
23)	241	267 - 271
24)	225-*bis*	268
25)	194	269
26)	194-*bis*	269
27)	216	269
28)	202	270
29)	271	273
30)	277	273
31)	293	273
32)	295	273
33)	247	274
34)	254	274
35)	261	274
36)	276	274
37)	282	274
38)	243	276
39)	270	276
40)	269	276
41)	288/V	276
42)	245	277
43)	279	277

Art. 2.

Sono escluse dalla disciplina di cui all'art. 102 del testo unico n. 1775 del 1933 le acque aventi le caratteristiche contemplate dall'art. 2 della legge regionale 1° ottobre 1956, n. 54, e ciò sia per le concessioni minerarie già assentite, sia per i permessi di ricerca già accordati e sia per i permessi e le concessioni che in futuro potranno essere rilasciati dall'autorità mineraria competente.

Art. 3.

I fogli 1 : 100.000 del piano regolatore generale acquedotti sopra elencati, che formano parte integrante del presente decreto, saranno depositati presso il provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia e presso gli uffici del genio civile territorialmente competenti.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Palermo, addì 15 giugno 1983

L'assessore: NICOLOSI

(1627)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a duecentottanta posti di uditore giudiziario

Le prove scritte del concorso, per esami, a duecentottanta posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 12 marzo 1984, avranno luogo in Roma, palazzo dello Sport (Paleur), piazzale Pier Luigi Nervi, nei giorni 27, 28 e 29 giugno 1984, con inizio alle ore 8.

Ulteriori comunicazioni sulle modalità di convocazione dei candidati saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale *del 15 giugno* 1984.

(2142)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso a venti premi-acquisto per tesi di laurea interessanti la programmazione economica

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1983, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1983, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 131, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 1° aprile 1983, con il quale è stato approvato il bando di concorso a venti premi-acquisto per tesi di laurea su temi attinenti alla programmazione economica relativo all'anno 1983, attualmente in corso di espletamento;

Visti i decreti relativi agli analoghi concorsi banditi negli anni precedenti fin dal 1968;

Ritenuto che l'iniziativa risponde pienamente alle esigenze del Ministero in materia di programmazione economica, ed è compresa nei compiti di studio, indagini e rilevazioni, demandati al Ministero medesimo;

Ritenuto pertanto di bandire anche per il 1984 il concorso di cui trattasi;

Vista la legge di bilancio 29 dicembre 1983;

Considerato che lo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica prevede, fra l'altro, al cap. 1142, un apposito stanziamento per gli indicati « studi, indagini e rilevazioni »;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito bando di concorso a venti premi-acquisto di L. 1.000.000 ciascuno per tesi di laurea nelle materie indicate nel bando medesimo.

Art. 2.

Alla spesa di L. 20.000.000 si provvederà a carico dello stanziamento del cap. 1142 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1984.

Il presente decreto, con l'allegato bando, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1984

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1984
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 127

BANDO DI CONCORSO, PER TITOLI, A VENTI PREMI-ACQUISTO PER TESI DI LAUREA SU TEMI ATTINENTI ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA.

Art. 1.

E' indetto un concorso a venti premi-acquisto, dell'importo di L. 1.000.000 ciascuno, per tesi di laurea, su temi attinenti alla programmazione economica, in una delle seguenti discipline: politica economica, economia politica, scienza delle finanze, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, o in discipline comprese nelle precedenti o ad esse affini.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che avranno conseguito la laurea presso le università e gli istituti superiori universitari italiani nel corso dell'anno 1984.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica la tesi di laurea, in duplice copia, entro e non oltre il 28 febbraio 1985.

Art. 4.

La tesi dovrà essere accompagnata da una domanda di partecipazione al concorso.

Nella domanda, redatta su carta legale, il candidato deve:

indicare le generalità, la data e luogo di nascita, la residenza, l'eventuale recapito agli effetti del concorso;

dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano e di godere dei diritti di elettorato politico, di non aver riportato condanne penali, indicando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

dichiarare di cedere, in caso di assegnazione del premio-acquisto, al Ministero del bilancio e della programmazione economica i diritti esclusivi di utilizzazione, anche economica, delle tesi, in ogni forma e modo, ivi compresi quelli della pubblicazione.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e la firma deve essere autenticata nelle forme di legge. Per gli impiegati dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di laurea con l'indicazione della votazione;

b) certificato dei voti riportati negli esami del corso di laurea;

c) breve presentazione del professore relatore della tesi;

d) qualsiasi eventuale titolo o documento atto a comprovare la preparazione scientifica del candidato;

e) elenco, in duplice copia, contenente l'indicazione precisa dei documenti, dei titoli e della tesi, presentati per il concorso.

Art. 5.

La domanda deve essere trasmessa al Ministero in un unico plico con la tesi, i titoli ed i documenti, entro il termine di cui al precedente art. 3. Scaduto detto termine non saranno neppure accettati altri certificati, documenti o titoli oltre a quelli già presentati.

Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini in parola si terrà conto della data di arrivo del plico al Ministero del bilancio e della programmazione economica, stabilita dal timbro che il Ministero medesimo apporrà sulla domanda. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. Al riguardo farà fede il timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Sono esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande, corredate dalla tesi e dagli altri allegati, non saranno pervenute entro il termine sopra indicato.

Art. 6.

La commissione giudicatrice per l'assegnazione dei premi-acquisto è composta da tre professori universitari di ruolo e da due dirigenti del ruolo del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sarà nominata con apposito decreto ministeriale.

Un funzionario del ruolo della ex carriera direttiva, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, del Ministero medesimo eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 7.

La commissione esprimerà un giudizio di merito per ogni candidato ed assegnerà a ciascuno un punteggio.

Al riguardo, ogni membro della commissione dispone di venti punti.

Saranno compresi nella graduatoria degli idonei coloro che avranno conseguito un punteggio pari a 8/10 del totale dei punti di cui dispone la commissione per ciascun candidato.

Saranno dichiarati vincitori i candidati classificati ai primi venti posti di detta graduatoria.

Art. 8.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica acquista le tesi dei candidati compresi nella graduatoria dei vincitori corrispondendo il premio di cui all'art. 1.

I premi, che risultino disponibili per rinuncia di taluni dei vincitori, possono essere assegnati dal Ministero ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Si considerano rinunciatari anche coloro che non ritirino il premio entro novanta giorni dalla relativa comunicazione.

Ove più candidati si classifichino con lo stesso punteggio, la graduatoria tra costoro sarà stabilita discrezionalmente dalla commissione giudicatrice la quale terrà conto, a tal fine, della valutazione complessiva del candidato tratta dall'esame della tesi o dei titoli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), di cui al quarto comma dell'art. 4.

Art. 9.

I candidati che risultino vincitori del concorso riceveranno il premio in unica soluzione.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica si riserva la facoltà di utilizzare, anche economicamente, in ogni forma e modo, le tesi premiate, nonché di pubblicare quelle che, a giudizio della commissione, presentino un particolare interesse ai fini della programmazione economica.

Roma, addì 7 febbraio 1984

Il Ministro: LONGO

(2113)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a due posti di vigile sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 21

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di vigile sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 21.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. presso l'ospedale civile di Morbegno (Sondrio).

(2078)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di assistente di medicina generale prima.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(2080)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 107 del 17 aprile 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ente autonomo per l'acquedotto pugliese: Concorsi pubblici ad otto posti di operatore tecnico impiegato e centocinquantatre posti di operatore tecnico operaio.

Istituto nazionale di fisica nucleare: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di collaboratore, operatore e assistente, nel ruolo tecnico-professionale ed a posti di archivista-dattilografo e assistente nel ruolo amministrativo.

Istituto nazionale della previdenza sociale: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a sei posti di perito industriale elettrotecnico, due posti di perito meccanico, quattro posti di ingegnere civile o architetto, quattro posti di ingegnere industriale, dieci posti di geometra o perito industriale edile e cento posti di infermiere professionale.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.600, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 3.400.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227